



COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE

**Registro Generale
n. 149 del 08-04-2026**

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI
CONTABILI COMUNALI ESERCIZIO 2025.**

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTI:

- L'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* - che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'art 233 del D.lgs. n. 267/2000 e il successivo D.L. n. 154 del 07/10/2008, convertito in L. 189 del 04/12/2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'art 1 del DPR 194/1996, approva gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economista delle province, dei Comuni, delle comunità montane, delle Unioni dei Comuni e della città metropolitana, allegandolo, come modelli n. 21, 22, 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Il Decreto Legislativo n.174 del 26 agosto 2016 - Codice della giustizia contabile;

CONSIDERATO CHE:

- Gli agenti contabili devono rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economica alla propria amministrazione, la quale, entro

60 giorni dall' approvazione del rendiconto, provvede ad inviarlo alla Sezione Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per assoggettarlo al giudizio di conto;

- In ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;
- I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000 (ex plurimis, Sez. Giur. Toscana, Sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU, ord. n. 7390/2007);
- La Corte di cassazione ha affermato che: "l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie" (Cass. SS.UU. ord., 6.2.2007 n. 7390);
- Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 del R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 del DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che "Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia", precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12);
- L'art. 227, co. 6-ter, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, precisamente nel caso di specie Modello n. 22, conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni;

PRESO ATTO che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto, ai sensi del citato art. 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 1 del D.P.R n. 194 del 31/01/1996, delle somme riscosse (mod. 21) ovvero delle azioni di cui sono consegnatari (mod. 22) ovvero delle somme avute in anticipazione per le piccole spese - fondo economale (mod. 23) ovvero dei Beni mobili (mod. 24) relativamente all'esercizio 2025;

RICHIAMATI l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio

finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Banco Desio e della Brianza S.p.A.	Tesoriere comunale	Riscossione delle entrate e pagamento delle spese
Agenzia Entrate Riscossione	Agente della riscossione	Riscossione a mezzo ruolo entrate tributarie e patrimoniali
Pedini Marisa	Agente della riscossione	Riscossione diritti di segreteria ufficio anagrafe stato civile

TENUTO CONTO che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2025 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

DATO ATTO CHE:

- I conti giudiziali parificati sono depositati agli atti del Settore Finanziario e la documentazione giustificativa della gestione è conservata presso gli uffici competenti, organismi partecipati, agenti contabili esterni o strutture alberghiere;
- I titoli relativi alle partecipazioni azionarie del Comune di Cannara sono depositati presso il Tesoriere Comunale ovvero presso le società;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui ai rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati e riepilogati nelle tabelle sopra riportate, mentre per copia informatica per consultazione quanto riguarda la gestione valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal Revisore unico dei Conti nell'anno 2025;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 (R.G. n. 25) del 14.01.2026 di quantificazione dei fondi di cassa vincolata al 01.01.2026;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

VISTI i decreti sindacali di conferimento della titolarità degli incarichi di posizione organizzativa previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto enti locali;

DATO ATTO che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare e parificare i conti giudiziali degli agenti contabili e dell'economista, attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell'ente;
- 2) Di dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l'Ufficio ragioneria di questo ente;
- 3) di approvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca Desio e della Brianza S.p.A., relativo all'esercizio finanziario 2025, nelle seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2025			3.703.265,77
RISCOSSIONI (+)	1.305.596,92	4.411.529,59	5.717.126,51
PAGAMENTI (-)	919.222,65	5.151.324,43	6.070.547,08
	DIFFERENZA		3.349.845,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			3.349.845,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	3.349.845,20
(-)	0,00
(+)	214.581,61
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.564.426,81

4) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili al Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

5) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Stefano Minni